

***PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA***

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

concernente

***i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie
del personale ausiliario, tecnico e amministrativo
delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento
per gli anni scolastici relativi al triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27***

Il giorno 21/03/2024 ad ore 12.30, presso una sala riunioni della sede del Dipartimento istruzione e cultura, in via Gilli n. 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro fra la parte pubblica del Dipartimento istruzione e cultura e le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Le parti concordano e sottoscrivono il seguente testo dell'accordo collettivo decentrato concernente i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche e formative per gli anni scolastici relativi al triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE I TRASFERIMENTI, GLI UTILIZZI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2024/25, 2025/26, 2026/27.

**Articolo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA DEL CONTRATTO
ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Il presente contratto disciplina i trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (di seguito denominato personale A.T.A.) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in periodo di prova.
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per gli anni scolastici relativi al triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.
3. Qualora dovessero essere adottate nuove disposizioni amministrative/normative che incidono sulla mobilità A.T.A, con particolare riferimento agli atti di diversa composizione degli istituti scolastici e formativi (accorpamenti e dimensionamenti scolastici), ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra, anche in diverso momento dell'anno, la revisione o l'integrazione del contenuto del presente contratto decentrato.
4. I trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie sono disposti per gli istituti scolastici e formativi (di seguito indicati come istituti) della Provincia autonoma di Trento (di seguito indicata come Provincia).
5. I trasferimenti sono disposti altresì sulle sezioni associate delle istituzioni scolastiche e formative caratterizzate dalla distanza superiore a 20 Km tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate.
6. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione di norme del presente contratto, le parti che le hanno sottoscritte s'incontrano per definire consensualmente il significato della disposizione controversa.
7. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina del Contratto collettivo provinciale di lavoro (in seguito denominato CCPL).
8. Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più veloce".

**Articolo 2
TRASFERIMENTI**

1. I trasferimenti possono essere a domanda, d'ufficio o condizionati.

2. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 64 del CCPL, non può ottenere il trasferimento nell'istituzione scolastica dalla quale era stato allontanato per incompatibilità, salvo che non siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.

Articolo 3

ORDINE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI

1. Le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo il seguente ordine:

- I^a FASE - Trasferimenti del personale soprannumerario e precedenze assolute:

- a) trasferimento presso istituzioni scolastiche site nelle località ladine del personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (precedenza assoluta);
- b) assegnazione presso le istituzioni scolastiche neo-dimensionate del personale titolare in scuole oggetto di dimensionamento nei limiti dell'organico previsto dalla Giunta Provinciale;
- c) personale perdente posto nel profilo professionale di assistente di laboratorio scolastico per l'Area chimica che, per l'anno scolastico 2024/25, richieda il trasferimento all'Area scientifica, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1903 di data 13 ottobre 2023, nell'Istituto di attuale titolarità;
- d) personale perdente posto dell'Area scientifica per l'anno scolastico 2024/25;
- e) personale soprannumerario, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, richiedente il rientro in una delle istituzioni scolastiche di precedente titolarità, ovvero nel comune di precedente titolarità o nel comune viciniore;
- f) personale soprannumerario dell'anno scolastico in corso che non rientra nell'ipotesi di cui al punto e), ad esclusione del personale soprannumerario interessato alla mobilità professionale;

- II^a FASE - Trasferimenti nell'ambito del comune dell'istituzione scolastica di titolarità

I trasferimenti sono effettuati nel rispetto dei titoli di precedenza sotto indicati:

- a) personale emodializzato;
- b) personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 - comma 6 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) personale con gravi patologie, che necessita di cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa.

- III^a FASE - Trasferimenti in comuni diversi da quello dell'istituzione scolastica di titolarità

I trasferimenti sono effettuati nel rispetto dei titoli di precedenza sotto indicati:

- a) personale emodializzato;
- b) personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 - comma 6 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune di

domicilio dello stesso, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;

- d) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 – commi 5 e 7 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove risiede il familiare assistito, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- e) personale con gravi patologie, che necessita di cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica richiesta, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- f) coniuge convivente di personale militare o altra categoria prevista dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove è stato trasferito il coniuge, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT.

- IV FASE – Cambio area di laboratorio per Assistenti di Laboratorio scolastico

I trasferimenti sono effettuati per *aree* di laboratorio *diverse* da quella di titolarità, *dopo i trasferimenti nell'ambito della stessa area* di cui alle precedenti tre Fasi, previa verifica dei titoli posseduti, nel rispetto dei punteggi maturati e delle precedenze descritte nella II[^] Fase e nella III[^] Fase, a seconda che il trasferimento sia richiesto per istituzioni scolastiche nello stesso comune di titolarità o in un comune diverso.

- V FASE - Mobilità professionale

Il passaggio ad altra figura professionale, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di data 10 novembre 2004 concernente l'“Ordinamento professionale del personale coordinatore pedagogico ed insegnante delle scuole dell'infanzia, del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori, del personale della formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento”, è disposto secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) personale soprannumerario;
- b) altro personale.

Il personale richiedente la mobilità professionale deve essere in possesso, al momento della richiesta di trasferimento, dell'attestato di idoneità in concorso e/o di superamento di apposita prova selettiva o di accertamento riconosciuto dall'Amministrazione provinciale.

Ove la procedura selettiva sia ancora in corso alla data di presentazione delle istanze di mobilità, la domanda di passaggio ad altra figura professionale sarà presentata entro il termine di 15 giorni dall'approvazione, a seguito di pertinente avviso.

- 2. I trasferimenti sono effettuati nel rispetto delle suddette fasi e delle preferenze espresse dai dipendenti nella formulazione delle domande, formando un'unica graduatoria per ciascun profilo professionale secondo i punteggi di cui all'allegato A del presente contratto.
- 3. In caso di indisponibilità di posti nelle istituzioni scolastiche/comuni indicati come preferenze, i trasferimenti dei soprannumerari che hanno presentato domanda condizionata di trasferimento sono eseguiti d'ufficio, contestualmente a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per le istituzioni scolastiche aventi sede nello stesso comune o, laddove non vi sia disponibilità di posti, nei comuni a partire dal più vicino a quello in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità.

4. Per la viciniorietà si fa riferimento alle tabelle utilizzate nelle operazioni di mobilità del personale docente della Provincia.
5. L'assistente di laboratorio scolastico che presenta domanda di trasferimento volontario ad altra area può esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità e sarà inserito nella IV[^] Fase.
6. L'assistente di laboratorio scolastico nella domanda di trasferimento volontario può indicare più aree professionali, fino ad un massimo di quattro. In tale caso il trasferimento è disposto, nella IV[^] Fase, secondo l'ordine delle aree indicato nella domanda, pur nel rispetto delle sedi delle istituzioni scolastiche indicate in ordine di preferenza e dei punteggi di cui all'allegato A del presente contratto. Nell'ambito della singola area il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalle tabelle aree-titoli-laboratori.
7. Nel caso in cui l'assistente di laboratorio scolastico risulti perdente posto, avendone i titoli, potrà partecipare alla II[^] FASE di cui al presente articolo per l'assegnazione su diversa area di laboratorio nella propria sede di titolarità; nel caso in cui questo non fosse possibile e in mancanza di posti nell'area di laboratorio di titolarità, il trasferimento è disposto prendendo in considerazione le altre aree richieste, compatibili con il titolo di accesso posseduto secondo l'ordine previsto dalle tabelle aree professionali e titoli previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1903 e n. 1904 di data 13 ottobre 2023.
8. Nel caso di assistente di laboratorio scolastico che abbia presentato domanda di trasferimento volontario per aree diverse da quella di titolarità e successivamente sia stato individuato perdente posto, si richiama l'ordine delle operazioni di cui al precedente comma 7. Nel caso ottenga l'assegnazione ad altra area ed istituzione scolastica, lo stesso non potrà più fruire delle agevolazioni riservate ai soprannumerari.

Articolo 4

POSTI DISPONIBILI PER TRASFERIMENTI

1. Per i trasferimenti sono disponibili i posti risultanti dalla dotazione organica degli istituti, approvata annualmente dalla Giunta provinciale, ivi compresi i posti individuati presso i circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia provinciali.
Sono disponibili, relativamente alle fasi I, II, III e IV dei trasferimenti:
 - a) i posti che risultano vacanti alla data di inizio delle operazioni annuali di mobilità, ivi compresi i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o volontario, entro il 1° settembre dell'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, ad esclusione dei posti eventualmente occupati da personale comandato da altro ente; limitatamente alle operazioni di mobilità saranno altresì considerati vacanti e pertanto disponibili per i trasferimenti, i posti occupati da dipendenti che cesseranno il servizio nei primi mesi dell'anno scolastico ma che, dovendo fruire di ferie ed ore di recupero prima della data di cessazione, di fatto saranno assenti continuativamente almeno dal 1° settembre dell'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti. Tali situazioni devono essere note al Servizio competente in materia di mobilità entro il 15 luglio.
 - b) gli ulteriori posti risultanti vacanti per effetto dei trasferimenti.
2. Con riferimento alla mobilità professionale, sono disponibili i posti residuanti al termine delle operazioni di trasferimento del personale.

Articolo 5

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per i trasferimenti a domanda, disposti d'ufficio e condizionati, così come per la mobilità professionale, si applicano i punteggi riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Per la formulazione delle graduatorie interne di istituto, ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, devono essere valutati e conteggiati solo i titoli di servizio prestati dagli interessati fino al 31/08 dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la mobilità e le esigenze di famiglia maturate in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A al presente contratto.
3. Per la valutazione dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato non si considerano i periodi di assenza non utili ai fini giuridici, economici e contributivi, secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento.
4. Per la valutazione dell'anzianità di servizio non di ruolo, riconosciuto o riconoscibile, sono considerati tutti i seguenti servizi non di ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia a tempo determinato presso le scuole e gli istituti di formazione provinciali e scuole infanzia della Provincia o presso le strutture della Provincia autonoma di Trento come personale non docente, a tempo indeterminato e determinato presso istituzioni scolastiche e istituti di formazione professionale a carattere statale come personale A.T.A, presso i comuni da parte dei collaboratori scolastici transitati nella Provincia; inoltre il servizio a tempo indeterminato prestato presso la Provincia in profilo professionale diverso da quello di attuale appartenenza, il servizio di leva o servizio civile sostitutivo prestato successivamente al 30/01/1987, il periodo derivante da decorrenza giuridica dell'assunzione a tempo indeterminato antecedente alla decorrenza economica qualora non sia stato prestato effettivo servizio, nonché il servizio a tempo determinato prestato in mansioni di altre figure professionali ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo di data 7 agosto 2007.
5. Per la valutazione della continuità del servizio a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio prestati continuativamente nel medesimo profilo di appartenenza e per il personale tecnico nella stessa area di laboratorio, nella scuola di titolarità, con riferimento all'anno scolastico in cui si presenta la domanda di trasferimento. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (di legge o amministrativo).

Non interrompono, inoltre, la continuità del servizio:

- a) il trasferimento del personale soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto, nei cinque anni successivi al trasferimento, il rientro in una delle istituzioni scolastiche di precedente titolarità. In caso di concorrenza di più richiedenti il rientro nella medesima scuola, sarà accolta la domanda del dipendente con maggior punteggio. Nel caso in cui non sia stato possibile il rientro in una delle scuole di precedente titolarità nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario;

- b) i periodi di aspettativa, non utili ai fini giuridici ed economici, fruiti dal personale per assistere i familiari di 1° o 2° grado o conviventi vittime di malattie gravi o di stati fisici di grave debilitazione, ove venga certificato il bisogno di assistenza continua (art. 18, comma 1, del CCPL 07.08.2007), nonché i periodi di assenza, non utili ai fini giuridici ed economici, effettuati dal personale a causa di gravi patologie. Tali periodi, se di durata pari o superiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico, devono peraltro essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati;
 - c) le aspettative ed i distacchi sindacali, i comandi presso altri enti e l'utilizzo presso strutture/enti funzionali provinciali;
 - d) l'assegnazione di personale, titolare presso scuole soggette a dimensionamento, alla nuova istituzione scolastica che si crea in seguito alla unificazione di due o più scuole autonome o allo sdoppiamento di istituti;
 - e) l'utilizzo presso l'istituzione scolastica di precedente titolarità del personale che è stato trasferito in qualità di soprannumerario presso un'altra istituzione scolastica.
6. Interrompono invece la continuità del servizio a tempo indeterminato:
- a) il trasferimento presso altra istituzione scolastica, o cambio di area per gli assistenti di laboratorio scolastico, nonché la nuova assunzione a tempo indeterminato in un profilo diverso da quello precedente, a decorrere dall'anno scolastico in cui si presenta la domanda di trasferimento;
 - b) i periodi di assenza non utili ai fini giuridici, economici e contributivi secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento di durata complessiva pari o superiore a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi indicati al precedente comma 6 – lett. b);
 - c) l'assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche;
 - d) il servizio a tempo determinato prestato in mansioni di altre figure professionali ai sensi dell'articolo 19 del vigente CCPL, che è valutato come servizio non di ruolo con la conseguente attribuzione del punteggio previsto dall'allegato A del presente contratto, anche se prestato nella stessa scuola di titolarità dell'anno scolastico precedente in altro profilo.
7. L'assistente di laboratorio scolastico, che chiede il trasferimento ad altra area, deve possedere i titoli di accesso indicati nelle tabelle aree e titoli previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1903 e n. 1904 di data 13 ottobre 2023.
8. Sono considerati equipollenti ai titoli di accesso indicati nelle tabelle aree e titoli:
- a) il possesso dell'attestato di abilitazione ottenuto a seguito di concorso, prova selettiva o di accertamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del pertinente Ordinamento professionale;
 - b) per il personale assunto a tempo indeterminato entro il 1° gennaio 2003: titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado (o altro titolo ad esso equipollente o superiore) integrato da attestato di qualifica rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 845/78 e altre leggi provinciali e regionali;
 - c) il personale assunto a tempo indeterminato sulla base della graduatoria degli idonei nel profilo di assistente di laboratorio scolastico, in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 5 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Nell'eventualità di parità di titoli di precedenza e di punteggio, in tutte le operazioni di trasferimento, prevale l'anzianità anagrafica.

10. Il personale che si avvale, per la richiesta di trasferimento, della precedenza prevista dall'agevolazione di cui all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, scegliendo gli istituti che hanno sede nel comune dove risiede il familiare assistito o nel comune viciniorio secondo le tabelle di viciniorietà della Provincia, nell'anno scolastico in cui ha ottenuto il trasferimento può prestare servizio, anche in mansioni di altre figure professionali, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo di data 7 agosto 2007, ma solo presso la sede assegnata o comunque nel comune viciniorio.

Articolo 6

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. I dirigenti scolastici/formativi ed il Sorastant per la scola ladina predispongono le graduatorie di istituto distinte per profilo professionale ed area di appartenenza per l'assistente di laboratorio scolastico, attribuendo i punteggi secondo quanto previsto dall'allegato A al presente contratto.
2. Il personale che, a seguito della determinazione della dotazione organica per l'anno scolastico di riferimento ed in base alla posizione nella graduatoria di istituto, risulta eccedente rispetto all'organico, è considerato soprannumerario. La posizione di soprannumerarietà è notificata dal dirigente competente.
3. Il dipendente dichiarato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Il trasferimento del dipendente, salvo diversa indicazione dello stesso, ha luogo solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà, anche a prescindere dall'eventuale presentazione della domanda di trasferimento, secondo il punteggio attribuito dalla graduatoria di istituto. Il dipendente soprannumerario che dichiara di voler essere comunque trasferito anche nel caso in cui non perduri lo stato di soprannumerarietà, nel caso in cui si liberi un posto nella scuola di titolarità nel corso dei movimenti, parteciperà ai trasferimenti volontari con i punteggi e le precedenze relative.
4. Ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario non deve essere preso in esame:
 - a) il personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (limitatamente al solo personale della istituzione scolastica e formativa ladina);
 - b) il personale emodializzato;
 - c) il personale individuato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 – comma 6 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, solo ed esclusivamente se l'interessato risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa;
 - e) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 - commi 5 e 7 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, solo ed esclusivamente se l'assistito risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa;
 - f) il personale con gravi patologie che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa.

5. Tuttavia, qualora la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche del personale di cui al comma 4, il trasferimento sarà effettuato privilegiando l'ordine di precedenza indicato dal suddetto comma.
6. Nella fase di compilazione della graduatoria interna d'istituto i punteggi per ricongiungimento o riavvicinamento ai familiari, nonché per la cura e l'assistenza dei figli ovvero del coniuge o del genitore, sono determinati come segue:
 - a) il punteggio per ricongiungimento o riavvicinamento ai familiari, di cui all'allegato A del presente contratto – parte II – lettera A), è attribuito qualora il familiare risieda nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità del dipendente ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare, diverso dal comune di titolarità del dipendente, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza e lo stesso comune risulti il più vicino alla sede di attuale titolarità del dipendente, in base alle tabelle di viciniorità della Provincia;
 - b) il punteggio per la cura e l'assistenza dei figli ovvero del coniuge o del genitore, di cui all'allegato A del presente contratto – parte II – lettera D), è attribuito qualora il familiare possa essere assistito soltanto nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità del dipendente ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove può essere assistito il familiare, diverso dal comune di titolarità del dipendente, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza e lo stesso comune risulti il più vicino alla sede di attuale titolarità del dipendente, in base alle tabelle di viciniorità della Provincia.
7. I collaboratori scolastici immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2016, matureranno il punteggio come servizio di ruolo se nell'anno scolastico 2016/17 hanno prestato effettivo servizio, anche se in una sede diversa da quella di titolarità; in caso contrario tale anno sarà valutato come servizio non di ruolo (vedi art. 5 – comma 4 – del presente CCDP). La continuità di servizio sarà valutata rispetto alla sede di titolarità giuridica scelta nell'anno scolastico 2016/17.
8. Il personale che ha presentato domanda di trasferimento volontario, ed è dichiarato successivamente soprannumerario, deve integrare la domanda già presentata comunicando:
 - il punteggio della graduatoria di istituto;
 - eventuale titolo di precedenza di cui all'articolo 3, comma 1, I^ Fase, lettera c) del presente contratto;
 - la modifica, e/o integrazione, delle istituzioni scolastiche/comuni richiesti come nuova assegnazione;
 - se la domanda di trasferimento già presentata debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui si confermi lo stato di soprannumerarietà.
9. Qualora non sia possibile assegnare al personale soprannumerario posti in relazione alle preferenze espresse, questi sono disposti d'ufficio per altre istituzioni scolastiche dello stesso comune o, nel caso non vi siano posti disponibili, per scuole di altri comuni, a partire dal più vicino a quello in cui è ubicata l'istituzione scolastica di precedente titolarità.
10. Si dà corso all'individuazione ed al trasferimento del personale soprannumerario dirigente sindacale o appartenente alle RSA ovvero RSU a prescindere dal nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Articolo 7
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

1. Nel caso di *unificazione* o *diversa composizione* delle istituzioni scolastiche, di uguale o differente ordine e grado, i dirigenti degli istituti interessati al dimensionamento compilano un'unica graduatoria di istituto distinta per profilo professionale, ed area di appartenenza per l'assistente di laboratorio scolastico, attribuendo i punteggi secondo quanto previsto dall'allegato A al presente contratto.
2. L'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche di nuova costituzione per unificazione, è effettuata nel rispetto dell'ordine della graduatoria unica e dei posti disponibili in organico.
3. Il personale titolare in uno degli istituti oggetto di dimensionamento, per nuova composizione, può presentare domanda di trasferimento fruendo della precedenza assoluta di cui alla lett. b) dell'art. 3 – comma 1 – I^a Fase del presente contratto, con riferimento alle scuole di nuova istituzione, compresi i posti che si liberano nelle stesse durante le operazioni di trasferimento. Il personale che non ottiene la titolarità nelle nuove istituzioni scolastiche, per mancanza di posti disponibili, dovrà invece presentare domanda di trasferimento unitamente al personale soprannumerario di cui alla lett. d), con la ulteriore precedenza di cui alla lett. b) dell'art. 3 – comma 1 – I^a Fase del presente contratto.

Articolo 8
UTILIZZI

1. L'utilizzo può essere richiesto solo dal personale soprannumerario ed è disposto sui posti disponibili al termine delle operazioni di trasferimento.
2. La domanda di utilizzo è istruita prendendo a riferimento le precedenze ed il punteggio della graduatoria d'istituto.
3. Qualora il dipendente indichi nella domanda sia l'istituzione scolastica di precedente titolarità sia altre scuole, l'utilizzo è disposto, in presenza di posti disponibili, con priorità per l'istituzione scolastica di precedente titolarità, sempre nel rispetto delle precedenze e del punteggio di cui al comma 2 del presente articolo.
4. E' possibile dare corso all'utilizzo in presenza di posto disponibile a tempo pieno, oppure con orario pari o superiore a quello del richiedente.
5. Non si procede all'utilizzo qualora il dipendente sia stato trasferito in una istituzione scolastica dello stesso comune o in altro comune posto ad una distanza pari o inferiore ai 10 chilometri dalla sede occupata in precedenza, salvo nel caso in cui il medesimo chiedo esclusivamente l'utilizzo presso la precedente scuola di titolarità. In tale caso l'utilizzo può essere disposto per l'istituzione scolastica di precedente titolarità, sempre nel rispetto delle precedenze e punteggi previsti al comma 2 del presente articolo.
6. Nel caso in cui, in relazione a ciascun profilo professionale, le unità da utilizzare siano più dei posti disponibili, è possibile chiedere l'utilizzo su posti di profilo diverso (o su area diversa per l'assistente di laboratorio scolastico), appartenenti alla medesima categoria, o a quella immediatamente inferiore, a condizione che siano compatibili con quello del richiedente. In

quest'ultimo caso è esclusa la corresponsione di indennità collegate alla categoria di appartenenza.

7. Nell'ipotesi in cui non siano disponibili per gli utilizzi posti nelle istituzioni scolastiche, il dipendente può chiedere di essere utilizzato presso il Dipartimento competente in materia di istruzione o presso strutture organizzative che trattano materie inerenti la pubblica istruzione.
8. Gli utilizzi hanno la durata di un anno scolastico.
9. L'utilizzo può essere richiesto anche dal personale soprannumerario che, per cinque anni successivi all'individuazione quale perdente posto, chieda il trasferimento nella sede di precedente titolarità, in subordine al personale soprannumerario dell'anno in corso.
10. Il provvedimento di utilizzo, una volta adottato, è irrevocabile.

Articolo 9 **ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

1. Possono presentare richiesta di assegnazione provvisoria i coniugi e la coppia stabilmente convivente da almeno tre mesi, come risultante dallo stato famiglia, appartenenti allo stesso profilo professionale per ottenere, con istanza motivata, lo scambio di sede, con priorità rispetto alle assegnazioni provvisorie disciplinate dal presente articolo.
2. Possono inoltre presentare annualmente richiesta di assegnazione provvisoria, i dipendenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) gravi patologie del richiedente (personale emodializzato, beneficiario dell'articolo 21 o dell'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica richiesta, o nel comune viciniorietà secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
 - b) ricongiungimento ai figli di età inferiore ai 12 anni e in caso di famiglia monoparentale figli con età inferiore ai 18 anni;
 - c) ricongiungimento al genitore convivente di età superiore ai 75 anni;
 - d) avvicinamento alla propria residenza per personale di età superiore ai 60 anni.
3. Possono infine presentare domanda di assegnazione provvisoria, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti titolari presso una sede distante almeno 24 Km dalla propria residenza anagrafica.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
5. L'assegnazione provvisoria è effettuata successivamente alle operazioni di trasferimento e di utilizzo e cessa al termine dell'anno scolastico per il quale è stata concessa. E' possibile dare corso all'assegnazione provvisoria in presenza di posto disponibile a tempo pieno, oppure con orario pari o superiore a quello del richiedente.
6. L'assegnazione provvisoria, relativa al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è disposta rispettando l'ordine delle precedenza di cui all'articolo 3 del presente contratto:

- a) personale emodializzato;
- b) personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 – comma 6 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune di domicilio dello stesso, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- d) personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 – commi 5 e 7 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove risiede il familiare assistito, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- e) personale con gravi patologie, che necessita di cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica richiesta, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- f) coniuge convivente di personale militare o altra categoria prevista dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove è stato trasferito il coniuge, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- g) famiglia, anche monoparentale, con figli di età pari o inferiore a 3 anni.

In subordine, ha titolo di precedenza il personale che ha la necessità di assistere i figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo, seguito presso la residenza abituale, con l'assistenza del medico di fiducia o presso le strutture pubbliche e private, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.

- 7. In caso di parità di precedenza e punteggio, quest'ultimo calcolato prendendo a riferimento l'allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
- 8. L'assegnazione provvisoria interrompe la continuità di servizio nella scuola di titolarità.
- 9. Il provvedimento di assegnazione provvisoria, una volta adottato, è irrevocabile.

Articolo 10

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME POSTE A DISTANZA SUPERIORE A 20 KM TRA LA SEDE CENTRALE E LE RISPETTIVE SEZIONI ASSOCIATE

- 1. I dirigenti scolastici/formativi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organico A.T.A. determinato dall'Amministrazione per l'anno scolastico successivo, notificano al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola come intendono distribuire le unità di personale fra le varie sedi (sede centrale/sezioni associate).
- 2. Nel caso di diversa distribuzione rispetto all'anno scolastico in corso del fabbisogno organico tra le varie sedi, che comporta la riduzione di posti in una delle sedi, l'individuazione del personale perdente posto viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) devono essere presi in considerazione solo i dipendenti già assegnati alla sede dove è prevista la riduzione di unità di personale per l'anno scolastico successivo, in base alla posizione occupata dagli stessi nella graduatoria interna unica di istituto, relativa al profilo di appartenenza;
 - b) i dipendenti che occupano la posizione inferiore sono dichiarati perdenti posto nella sede dove è prevista una riduzione di organico;
 - c) tale posizione di perdente posto è notificata dai dirigenti scolastici/formativi ai dipendenti di cui alla lettera b), con apposita nota scritta, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organico A.T.A.
3. Tale personale può chiedere di essere assegnato ad altra sede dell'istituzione scolastica o, in alternativa, può presentare domanda di trasferimento, con allegata la nota di cui al comma 2 – lett. c) del presente articolo. In tal caso concorre ai trasferimenti unitamente al personale soprannumerario, godendo unicamente della precedenza prevista dalla lettera d) dell'art. 3 – comma 1 – I^a fase del presente contratto, purché perduri la situazione di soprannumerarietà sulla sede.
 4. Il personale che si trova nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente contratto, non può comunque essere individuato quale soprannumerario.

Articolo 11 RECLAMI

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.
2. I reclami sono esaminati entro 10 giorni dal ricevimento.
3. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi, e saranno comunicati al personale interessato secondo le modalità comunicate dall'amministrazione con apposita circolare.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Francesca Mussino firmato
Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura
Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L. firmato

per C.I.S.L. SCUOLA firmato

per UIL ENTI LOCALI

per UIL SCUOLA firmato

per F.G.U. - S.A.T.O.S. firmato

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER TRASFERIMENTI A DOMANDA, D'UFFICIO, CONDIZIONATI E PER LA MOBILITA' PROFESSIONALE ¹

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO

- A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento successivamente alla decorrenza giuridica dell'assunzione nel profilo professionale di appartenenza, da computarsi fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso:
punti 2
- B) per ogni mese, conteggiato in 30 giorni, o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile:
punti 1
- C) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di appartenenza, e nell'area di laboratorio per l'assistente di laboratorio scolastico, senza soluzione di continuità nella scuola/circolo di coordinamento di attuale titolarità, valutabile fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso:
punti 8
- D) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo professionale di appartenenza, e nella stessa area di laboratorio per l'assistente di laboratorio scolastico, *ininterrottamente* nel Comune di attuale titolarità, in aggiunta e non coincidenti a quello previsto dalla lettera C) :
punti 4

¹ Per i trasferimenti a domanda si computano i punteggi di cui alle lettere A), B) e C) della parte I – Anzianità di servizio. I punteggi di cui alle esigenze di famiglia sono computati solo nel caso di richiesta di trasferimento al di fuori del comune di titolarità.

Per i trasferimenti d'ufficio e condizionati si applicano tutte le disposizioni di cui alle lettere A), B), C), D) sia della parte I (anzianità di servizio) sia della parte II (esigenze di famiglia).

Per la determinazione del punteggio del personale interessato alla mobilità professionale si computano i punteggi di cui alle lettere A), B) e C) della parte I – anzianità di servizio.

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA

Sono valutati i titoli prodotti e documentati entro il termine previsto dall'amministrazione.

- A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o al convivente di fatto ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli¹:
punti 24
- B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni ² punti 16
- C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età, ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile al lavoro
punti 12
- D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità o di quella richiesta³, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT; nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima
punti 24

¹ Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dall'Amministrazione con apposita circolare applicativa del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dall'amministrazione con la precitata circolare.

Ai fini del trasferimento a domanda il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorietà della Provincia autonoma di Trento) a quello di residenza dei familiari, purché compreso fra le preferenze espresse.

² L'età dei figli, e di ogni altra esigenza di famiglia, è quella alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, stabilita dalla Amministrazione nella circolare della mobilità

³ Ai fini del trasferimento a domanda il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove può essere assistito il familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorietà della Provincia autonoma di Trento) a quello dove il familiare può essere assistito, purché compreso fra le preferenze espresse.

Il punteggio (e non la precedenza di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) è attribuito nei seguenti casi:

- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, *ricoverati permanentemente in istituto di cura*;
- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

ALLEGATO B

TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per riavvicinamento alla famiglia con figli di età pari o inferiore a 3 anni, o con figli e/o genitori e/o coniuge beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ¹	punti 24
B) per ogni figlio che non abbia compiuto i 6 anni di età ²	punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età	punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità o di quella richiesta ³ , ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT; nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 - 122 del D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima	punti 24

¹ Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dall'Amministrazione con apposita circolare applicativa del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dall'amministrazione con la precitata circolare.

Ai fini del trasferimento a domanda il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorietà della Provincia autonoma di Trento) a quello di residenza dei familiari, purché compreso fra le preferenze espresse.

² L'età dei figli, e di ogni altra esigenza di famiglia, è quella alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, stabilita dalla Amministrazione nella circolare della mobilità.

³ Ai fini dell'assegnazione provvisoria il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove può essere assistito il familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorietà della Provincia autonoma di Trento) a quello dove il familiare può essere assistito, purché compreso fra le preferenze espresse.

Il punteggio (e non la precedenza di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) è attribuito nei seguenti casi:

- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, *ricoverati permanentemente in istituto di cura*;
- figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.